DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 1 dicembre 2023, n. 134

Reg. (UE) 2020/1201 - D.Lgs 19 del 02/02/2021 - D.G.R. n. 1866/2022 e s.m.i. Prescrizione di estirpazione di n. 5 piante infette da Xylella f. (art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201) in agro di Fasano (Br) - Area delimitata SALENTO - zona di applicazione delle misure di contenimento.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

VISTI

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi';
- Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche';
- Il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 'Codice dell'amministrazione digitale';
- Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante l'adozione dell'atto di alta amministrazione MAIA 2.0;
- La D.G.R. n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto 'Conferimento incarico della Sezione 'Osservatorio Fitosanitario' del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale';
- La D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- La D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.

VISTI ALTRESI'

- Il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- Il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Il Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2021/1688 della Commissione del 20 settembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante ospiti e delle piante specificate e i metodi di prova per l'identificazione della *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2023/1706 della Commissione del 7 settembre 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante notoriamente sensibili alla *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. (UE) 2019/1702 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la *Xylella fastidiosa*;
- Il D.lgs. 19 del 02/02/2021 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- La legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 27 del 29/03/2019;
- La legge n. 14 del 2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali;

- La legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 "Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia" (BURP n° 39 del 30/03/2017) e s.m.i.;
- La legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 che assegna all'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (ARIF) funzioni di supporto all'Osservatorio fitosanitario regionale, in particolare nella lotta alla Xylella;
- Il Decreto del 24 gennaio 2022 del MIPAAF che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* in Italia;
- Il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n° 169819 del 13/04/2022 "Caratteristiche, ambiti di competenza, strutture e modalità di riconoscimento dei laboratori che operano nell'ambito della protezione delle piante";
- La D.G.R. n. 1866 del 12/12/2022 con cui la Giunta regionale della Regione Puglia ha approvato il "Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia" biennio 2023-2024 integrata da D.G.R. n. 570 del 26/04/2023;

PREMESSO CHE

- Xylella fastidiosa (Wells et al.) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione Europea inserita nell'elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2016/2031;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* prevede che l'Autorità competente definisca le aree delimitate nelle quali applicare misure di eradicazione delle piante ed aree delimitate nelle quali applicare, se del caso, misure di contenimento;
- L'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia è l'Autorità fitosanitaria competente ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 in materia di controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali definite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017;
- L'Osservatorio fitosanitario ha aggiornato:
 - le aree delimitate ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201 per Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 (giusta determina dirigenziale n° 127 del 17/11/2022);
 - le procedure di monitoraggio e campionamento di specie vegetali ai fini dell'identificazione di Xylella fastidiosa nella Regione Puglia" (giusta determina dirigenziale n° 31 del 13/05/2022);
- L'Osservatorio fitosanitario, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50 del 2016, ha affidato il "Servizio di analisi di laboratorio ufficiali per rilevare la presenza di *Xylella fastidiosa* sul territorio della Regione Puglia" ai seguenti laboratori ufficiali designati dal MIPAAF:
 - CIHEAM Istituto Agronomico Mediterraneo -Valenzano (BA)- di seguito IAMB;
 - Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura "Basile Caramia" Locorotondo (BA)- di seguito CRSFA;
 - Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche Univ. Salento di seguito UNILE;
 - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti Risorse Naturali e Ingegneria Univ. Foggia di seguito UNIFG:
 - Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti Univ. Bari- di seguito UNIBA-DISSPA.

PRESO ATTO CHE

- I laboratori designati UNIFG e CRSFA, hanno comunicato i risultati delle analisi molecolari per *Xylella fastidiosa* eseguite su campioni vegetali prelevati da ARIF e Ispettori fitosanitari, con i seguenti rapporti di prova, pubblicati sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it e riportati nell'allegato 1/B:
 - rapporto di prova 54/2023POS UNIFG del 06/10/2023 relativo a n° 16 (sedici) piante infette di olivo

- di cui n. 4 (quattro), oggetto del presente provvedimento, site in agro di Fasano (BR) e confermate con rapporto di prova n. 1682/Ldf/2023 CRSFA del 06/10/2023;
- rapporto di prova 1080/2023 CRSFA del 05/10/2023 relativo a n° 1 (una) pianta infetta di olivo sita in agro di Fasano (BR);
- Innova Puglia spa, sulla base delle coordinate geografiche rilevate dagli Ispettori e Assistenti Fitosanitari, ha fornito all'Osservatorio fitosanitario le informazioni catastali dei terreni sui quali insistono le piante infette di che trattasi, rappresentati nell'allegato 1/A del presente provvedimento, ed i relativi proprietari riportati nell'allegato 1/D, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- La piante infette ricadono nell'area delimitata "Salento"- zona infetta di cui all'Allegato III del Reg. 2020/1201 in cui si attuano misure di contenimento (articoli da 12 a 17 del Reg. 2020/1201).

CONSIDERATO CHE

- Il comma 3 dell'art. 1 del D.lgs. 19 del 02/02/2021 dispone che la protezione delle piante rientra nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q) della Costituzione della Repubblica italiana;
- Il comma 3 dell'art. 6 del D.lgs. 19/2021 dispone che i Servizi fitosanitari regionali applicano nel territorio di competenza, tra l'altro, le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possano essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali;
- Il comma 1 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti o ordinanze fitosanitarie;
- Il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che, effettuate le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure fitosanitarie. A tale scopo, qualora i proprietari si oppongano all'intervento, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica;
- L'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che il provvedimento limitativo della sfera
 giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo
 stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice
 di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile
 o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di
 volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima;
- Il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 21 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti o delle ordinanze fitosanitarie che dispongono le misure fitosanitarie, è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario centrale ovvero dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
- Il paragrafo 4.6 del "Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia" biennio 2023-2024" approvato con DGR n. 1866/2022, prevede che i provvedimenti siano notificati al proprietario attraverso la pubblicazione, per 7 giorni, nell'albo pretorio del Comune di competenza.

DATO ATTO CHE

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 05/09/2019, ha statuito che l'Autorità competente deve procedere con immediatezza all'attuazione delle misure fitosanitarie nell'ambito della gestione dell'emergenza fitosanitaria.

RICHIAMATI

Gli articoli 500 e 650 del codice di procedura penale, secondo cui la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l'economia rurale.

RITENUTO DI

- Dovere applicare con immediatezza, ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201, le misure di estirpazione delle piante infette di cui al presente provvedimento, in quanto non sostituibili con altra misura fitosanitaria meno drastica, che assumono iniziativa di profilassi internazionale, al fine di contenere la diffusione della malattia sul territorio;
- dovere adempiere agli obblighi di pubblicità del presente provvedimento mediante affissione per 7 giorni nell'albo pretorio del Comune in cui ricadono le piante da estirpare tenuto conto dell'irreperibilità di alcuni destinatari e della gravosità per l'amministrazione di notificare i provvedimenti ai singoli beneficiari:
- dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per contrastare la diffusione ulteriore della malattia.

VERIFICA AI SENSI DEI D. Lgs 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato dal d.lgs. 101/2018 e dal vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero essenziali per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- 1. di prescrivere, ai sensi del comma 1, art. 13 del Reg. UE 2020/1201, ai proprietari/conduttori di cui all'allegato 1/D, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'estirpazione di n° 5 piante risultate infette da *Xylella fastidiosa*, site in agro di Fasano (BR);
- 2. di dare atto che le piante infette sono evidenziata nell' ortofoto di cui all'allegato 1/A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3. stabilire che la tempistica da rispettare per l'estirpazione delle piante infette è la seguente:
 - Il presente provvedimento è notificato ai proprietari/conduttori attraverso la pubblicazione all'albo pretorio per 7 gg consecutivi e alla loro PEC qualora presente;
 - Il provvedimento è notificato con PEC ad ARIF per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

- Portale www.emergenzaxylella.it
- Sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi"
 del sito www.regione.puglia.it
- il proprietario comunica, durante il tempo di pubblicazione dell'atto e comunque entro massimo 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, all'Osservatorio (c.cavallo@regione.puglia.it fra.palmisano@regione.puglia.it) e all'ARIF (protocollo@pec.arifpuglia.it), se intende estirpare volontariamente le piante oppure se intende avvalersi di ARIF, utilizzando il modello di cui all'allegato 1/C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, scaricabile anche dal sito www. emergenzaxylella.it;
- nei casi di estirpazione su base volontaria il proprietario deve procedere all'estirpazione entro massimo 10 giorni dalla sua comunicazione e deve concordare con il Responsabile della P.O. Attività fitosanitarie Prov. BR (c.cavallo@regione.puglia.it), la tempistica di esecuzione;
- nei casi di estirpazioni eseguite da ARIF, quest'ultima deve procedere entro massimo 10 giorni successivi alla comunicazione del proprietario;
- se il proprietario, decorsi 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, non invia alcuna comunicazione, ARIF procede alla rimozione delle piante entro massimo 10 giorni successivi;
- nei casi di rifiuto da parte del proprietario di dare esecuzione alle misure fitosanitarie di cui al presente provvedimento, l'ARIF provvede alla rimozione forzosa delle piante, informando il Prefetto e le Forze dell'Ordine e addebitando gli oneri di estirpazione al proprietario. L'Osservatorio provvede alla contestazione della violazione amministrativa per mancata esecuzione delle prescrizioni fitosanitarie ai sensi del D.lgs 19/2021;
- le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/agenti dell'Osservatorio. Le operazioni di estirpazione eseguite da ARIF sono controllate da 2 assistenti fitosanitari ARIF.
- 4. stabilire che il proprietario/conduttore o ARIF, deve procedere all'estirpazione delle piante infette con la seguente modalità:
 - estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 - distruggere *in loco* tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 - lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzata;
 - comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
- 5. stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore fitosanitario/Agente/Assistente fitosanitario che deve:
 - essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
- 6. stabilire che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione volontaria o tramite ARIF, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'ispettore fitosanitario o ARIF, richieda al Prefetto, ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
- 7. stabilire che, qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante infette entro massimo 10 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell'ARIF, denunciando la circostanza alla Procura della Repubblica competente ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 13 dell'art. 55 del D. Lgs. 19/2021, non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante infette;
- 8. stabilire che in caso di estirpazione estirpazione delle piante infette, per le motivazioni espresse in narrativa, potrà essere riconosciuto per ogni albero estirpato, il contributo previsto dal regime di aiuto di

- cui alla DGR n° 2164 del 22/12/2021. Il proprietario può comunicare all'ARIF e, per conoscenza, alla Sezione Osservatorio fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare (qualora ammissibile) il relativo bonifico (come da allegato 1/C parte integrante del presente atto, scaricabile anche dal sito www. emergenzaxylella.it), a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it;
- dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in quanto le misure di estirpazione delle piante infette di cui al presente provvedimento devono essere applicate con immediatezza ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201 e, pertanto, rivestono il carattere di necessità e urgenza per contrastare la diffusione ulteriore della malattia.
- 10. trasmettere il presente atto con unica PEC:
 - al Comune di Fasano (BR) affinché provveda con urgenza dalla data di invio del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il settimo giorno dalla data di pubblicazione assume valore di notifica al proprietario/conduttore interessato alla estirpazione;
 - all'ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla D.G.R. 343/2022 e al Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
 - al Sig. Prefetto di Brindisi affinché ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 19/2021 su richiesta dell'Osservatorio/ ARIF ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione.

Il presente atto, redatto attraverso la piattaforma CIFRA2, firmato digitalmente e adottato in unico originale:

- è composto da n 9 (nove) facciate e dall'Allegato 1 (composto da 1/A-1/B-1/C- 1/D) costituito da n° 18 (diciotto) facciate, sarà conservato e custodito, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- sarà trasmesso, tramite piattaforma CIFRA2, al Segretariato della Giunta Regionale e sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Regione Puglia, per le finalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.P.G.R. n. 22/2021, all'Albo regionale on line e conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA" e Sistema Puglia;

Avverso la presente determinazione, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i. si può proporre, nei termini di legge dalla notifica dell'atto, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Programmazione e gestione fitosanitaria Anna Percoco

Il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario Salvatore Infantino



DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO


ALLEGATO 1




DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO


ALLEGATO 1/A

Costituito da n° 5 (cinque) ortofoto











ALLEGATO 1/B





Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE)

Rapporto di Prova n. 54_POSITIVI/ UNIFG Foggia, 06/10/2023

Al Dirigente Responsabile del Servizio Fitosanitario Regione Puglia Lungomare N. Sauro, 45/46 70121 BARI

Oggetto: trasmissione esito saggi diagnostici molecolari su campioni Pool e singoli per *Xylella fastidiosa*.

Si allega alla presente elenco campioni analizzati con protocollo "Harper et al. (2010)" consegnati dal 21 al 29 Settembre 2023 risultati **POSITIVI**.

Restando a disposizione per ulteriori dettagli, si porgono cordiali saluti.

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO

Laboratorio Patologia Vegetale e Diagnostica

Prof.ssa Antonia Carlucci

ANTONIA CARLUCCI 06.10.2023 08:22:38 UTC

LABORATORIO DI PATOLOGIA VEGETALE E DIAGNOSTICA Dipartimento DAFNE - Università degli Studi di Foggia RAPPORTO DI PROVA N° 54 DEL 06/10/2023 ESITO ANALISI -PCR in tempo reale sulla base di Harper et al., 2010 Data rilevamento Specie Latitudine Longitudine Comune Data saggio 1616264 29/09/2023 Olivo (Olea europaea) 40,97904156 17,2475741 Polignano a Mare Positivo 03/10/2023 Positivo 1616282 29/09/2023 Olivo (Olea europaea) 40,97914286 17,24796892 Polignano a Mare 03/10/2023 **Positivo** 1616303 29/09/2023 Olivo (Olea europaea) 40,97901525 17,24790807 Polignano a Mare 03/10/2023 1616482 29/09/2023 Olivo (Olea europaea) 40,97810655 17,24674599 Polignano a Mare Positivo 03/10/2023 **Positivo** 1616565 29/09/2023 Olivo (Olea europaea) 40,97763225 17,24699257 Polignano a Mare 03/10/2023 **Positivo** 1616845 29/09/2023 Olivo (Olea europaea) 40,97954931 17,24619143 Polignano a Mare 03/10/2023 29/09/2023 **Positivo** 03/10/2023 1616849 Olivo (Olea europaea) 40,9797356 17,24630945 Polignano a Mare **Positivo** 1616215 29/09/2023 Olivo (Olea europaea) 40,97898213 17,24703445 Polignano a Mare 03/10/2023 1616505 29/09/2023 Olivo (Olea europaea) 40,97822344 17,24660704 Polignano a Mare **Positivo** 03/10/2023 1614100 27/09/2023 Olivo (Olea europaea) 40,9702497 17,2541886 Monopoli Positivo 02/10/2023 **Positivo** 02/10/2023 1614721 27/09/2023 Olivo (Olea europaea) 40.97504352 17,25057051 Polignano a Mare 1613721 26/09/2023 Olivo (Olea europaea) 40,86611805 17,34353237 Positivo 28/09/2023 Fasano 1609717 21/09/2023 Olivo (Olea europaea) 40,96661385 17,2613702 Monopoli **Positivo** 28/09/2023 **Positivo** 1610205 21/09/2023 Olivo (Olea europaea) 40,86160451 17,34504104 Fasano 28/09/2023 1610231 21/09/2023 Olivo (Olea europaea) 40,86378109 Positivo 28/09/2023 17,34435171 Fasano 1610157 21/09/2023 Olivo (Olea europaea) 40,85695792 17,34478632 Fasano Positivo 28/09/2023



Prot.1682/Ldf/2023

Locorotondo, 06 ottobre 2023

Al Dirigente Responsabile del Servizio Fitosanitario Regione Puglia Lungomare N. Sauro, 45/46 70121 Bari

Oggetto: trasmissione esito saggi di conferma di secondo livello su Xylella Fastidiosa

Con riferimento a 16 campioni di olea europea prelevati e consegnati dai tecnici ARIF in data 04-10-2023, con la presente si trasmette in allegato l'esito delle analisi diagnostiche molecolari (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5).

Referente analisi per Xylella fastidiosa

Maes Rosoxia Spen

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio della Regione Puglia

Dott.ssa Maria Rosaria SILLETTI

IL DIRETTORE

Prof. Franco NIGRO

IL PRESIDENTE

Rag. Michele LISI

			LABORATORIO (CRSFA			
		RAPPORT	O DI PROVA N° PROT.	1682 DEL 06-10-202	3		
ID CAMPIONE	DATA RILIEVO	SPECIE	COMUNE	Latitudine	Longitudine	ESITO ANALISI - PCR in tempo reale sulla base di Harper et al.,	DATA ANALISI
4646064	00/00/0000	all (a)				2010	2= 1+2 /222
1616264		Olivo (Olea europaea)	Polignano a Mare	40,97904156			05/10/2023
1616282		Olivo (Olea europaea)	Polignano a Mare	40,97914286	17,24796892		05/10/2023
1616565	29/09/2023	Olivo (Olea europaea)	Polignano a Mare	40,97763225	17,24699257	POSITIVO	05/10/2023
1616845	29/09/2023	Olivo (Olea europaea)	Polignano a Mare	40,97954931	17,24619143	POSITIVO	05/10/2023
1616215	29/09/2023	Olivo (Olea europaea)	Polignano a Mare	40,97898213	17,24703445	POSITIVO	05/10/2023
1616505	29/09/2023	Olivo (Olea europaea)	Polignano a Mare	40,97822344	17,24660704	POSITIVO	05/10/2023
1613721	26/09/2023	Olivo (Olea europaea)	Fasano	40,86611805	17,34353237	POSITIVO	05/10/2023
1610205	21/09/2023	Olivo (Olea europaea)	Fasano	40,86160451	17,34504104	POSITIVO	05/10/2023
1610231	21/09/2023	Olivo (Olea europaea)	Fasano	40,86378109	17,34435171	POSITIVO	05/10/2023
1610157	21/09/2023	Olivo (Olea europaea)	Fasano	40,85695792	17,34478632	POSITIVO	05/10/2023
1616303	29/09/2023	Olivo (Olea europaea)	Polignano a Mare	40,97901525	17,24790807	POSITIVO	05/10/2023
1616482	29/09/2023	Olivo (Olea europaea)	Polignano a Mare	40,97810655	17,24674599	POSITIVO	05/10/2023
1616849	29/09/2023	Olivo (Olea europaea)	Polignano a Mare	40,9797356	17,24630945	POSITIVO	05/10/2023
1614100	27/09/2023	Olivo (Olea europaea)	Monopoli	40,9702497	17,2541886	POSITIVO	05/10/2023
1614721	27/09/2023	Olivo (Olea europaea)	Polignano a Mare	40,97504352	17,25057051	POSITIVO	05/10/2023
1609717	21/09/2023	Olivo (Olea europaea)	Monopoli	40,96661385	17,2613702	POSITIVO	05/10/2023

DOCUMENTO REDATTO E GESTITO DALLA REGIONE PUGLIA
COMPILATO DAL PERSONALE DEL LABORATORIO DI DIAGNOSI FITOPATOLOGICA DEL CRSFA E, COME
RICHIESTO DALLO STESSO ENTE, RIPORTANTE I DATI RIFERITI AI SOLI CAMPIONI DELLA ZONA
DELIMITATA VALLE D'ITRIA INFETTA E CONTENIMENTO RISULTATI POSITIVI ALL'ANALISI (GLI STESSI
DATI SONO QUELLI PRESENTI NEL RAPPORTO DI PROVA N.1089 del 06-10-2023



Prot. N. 1676 S/LDF/2023

Locorotondo, 05/10/2023

Spett.le Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale - sezione osservatorio fitosanitario

osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it c.cavallo@regione.puglia.it

> e p.c. s.infantino@regione.puglia.it a.percoco@regione.puglia.it r.pizzutilo@regione.puglia.it v.fornarelli@regione.puglia.it fra.palmisano@regione.puglia.it

Oggetto: Trasmissione esito analisi su campioni vegetale per la ricerca di *Xylella fastidiosa*.

Con riferimento ai campioni consegnati il giorno 22/09/2023 dall'Isp. Fitosanitario C. Cavallo, in allegato alla presente s'invia il rapporto di prova N. 1080/23 del 05/10/2023 riportante il risultato delle analisi di laboratorio richieste.

Cordiali saluti

Il Tecnico del Laboratorio fitopatologico

Dott ssa Maria Rosaria Silletti







LAB N° 0985 L

SERVIZI

Settore laboratorio di Diagnosi Fitopatologica

RAPPORTO DI PROVA Nº 1080/23

Data emissione 05/10/2023

Spett.le

REGIONE PUGLIA - DIP. AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE - SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO VIA LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 45 70121 BARI (BA)

Tipo campioneOLIVOData ricevimento campione22/09/2023

Data prelievo 22/09/2023 #

Campionatore Ispettore fitosanitario Dott. Cosimo Cavallo #

Procedura campionamento Non Dichiarata #**

Temperatura +8,2°

Verbale di campionamento del SFR sottoscritto dall'Isp. Fit. C. Cavallo

Data Inizio Prove: 26/09/2023 Data Fine Prove: 04/10/2023

CODICE ID	DATI IDENTIFICATIVI CAMPIONE	PROVA (Metodo di Analisi)	TECNICA	ESITO
0920/23 - 1	Rametti e foglie di Olea europaea cv Ogliarola ID: 10201302 CODICE BUSTA: 03114557 coord.: 40,82850538 17,36452655	Xylella fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5)	Real time PCR	Assente
0920/23 - 2	Rametti e foglie di Olea europaea cv Ogliarola ID: 10201303 CODICE BUSTA: 03114558 coord.: 40,82861501 17,36466286	Xylella fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5)	Real time PCR	Assente
0920/23 - 3	Rametti e foglie di Olea europaea cv Ogliarola ID: 10201304 CODICE BUSTA: 03114559 coord.: 40,82882051 17,36497252	Xylella fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5)	Real time PCR	Assente







LAB N° 0985 L

SERVIZI Settore laboratorio di Diagnosi Fitopatologica

SEGUE RAPPORTO DI PROVA Nº 1080/23

Data emissione 05/10/2023

CODICE ID	DATI IDENTIFICATIVI CAMPIONE	PROVA (Metodo di Analisi)	TECNICA	ESITO
0920/23 - 4	Rametti e foglie di Olea europaea cv Ogliarola ID: 10201305 CODICE BUSTA: 03114560 coord.: 40,82912005 17,36541798	Xylella fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5)	Real time PCR	Assente
0920/23 - 5	Rametti e foglie di Olea europaea cv Ogliarola ID: 10201306 CODICE BUSTA: 03114561 coord.: 40,82935054 17,36545864	Xylella fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5)	Real time PCR	Assente
0920/23 - 6	Rametti e foglie di Olea europaea cv Ogliarola ID: 10201307 CODICE BUSTA: 03114562 coord.: 40,8296315 17,36560351	Xylella fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5)	Real time PCR	Assente
0920/23 - 7	Rametti e foglie di Olea europaea cv Ogliarola ID: 10201308 CODICE BUSTA: 03114563 coord.: 40,82855353 17,36549741	Xylella fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5)	Real time PCR	Assente
0920/23 - 8	Rametti e foglie di Olea europaea cv Ogliarola ID: 10201309 CODICE BUSTA: 03114564 coord.: 40,83195747 17,36755531	Xylella fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5)	Real time PCR	Assente







LAB N° 0985 L

SERVIZI Settore laboratorio di Diagnosi Fitopatologica

SEGUE RAPPORTO DI PROVA Nº 1080/23

Data emissione 05/10/2023

CODICE ID	DATI IDENTIFICATIVI CAMPIONE	PROVA (Metodo di Analisi)	TECNICA	ESITO
0920/23 - 9	Rametti e foglie di Olea europaea cv Ogliarola ID: 10201310 CODICE BUSTA: 03114565 coord.: 40,8317217 17,36725148	Xylella fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5)	Real time PCR	Assente
0920/23 - 10	Rametti e foglie di Olea europaea cv Ogliarola ID: 10201311 CODICE BUSTA: 03114566 coord.: 40,83237606 17,36766747	Xylella fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5)	Real time PCR	Assente
0920/23 - 11	Rametti e foglie di Olea europaea cv Ogliarola ID: 10201312 CODICE BUSTA: 03114567 coord.: 40,82607244 17,38519083	Xylella fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5)	Real time PCR	Presente
0920/23 - 12	Rametti e foglie di Olea europaea cv Ogliarola ID: 10201313 CODICE BUSTA: 03114568 coord.: 40,82542689 17,38738659	Xylella fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5)	Real time PCR	Assente

^(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

I risultati riportati sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova. La presente copia può essere riprodotta solo per intero. La riproduzione

parziale deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.

Tutti i dati relativi all'analisi vengono archiviati per un periodo di 4 anni. Un controcampione viene conservato per un periodo massimo di 30gg se non deperibile o in caso di prova non ripetibile.

----- Fine Rapporto di Prova ----

L'accreditamento del Laboratorio non costituisce approvazione del prodotto da parte dell'organismo di accreditamento e dal laboratorio stesso. Le eventuali valutazioni riportate non fanno parte della prova accreditata ACCREDIA.

Il Tecnico di Laboratorio

sa Maria Rosaria Silletti

II Direttore

prof. Franco Nigro

Modulo PG05/02 Ed.1 Rev.2 22/12/2020

Pagina 3 di 3

^(#) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

ALLEGATO 1/C

ARIF VIA DELLE MAGNOLIE, 6 -70026 MODUGNO protocollo@pec.arifpuglia.it

REGIONE PUGLIA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO c.cavallo@regione.puglia.it fra.palmisano@regione.puglia.it

OGGETTO: Anno 2023 – DDS N DEL COMUNICAZIONE ESTIRPAZIONE PIANTE.
Con la presente il/la sottoscritto/a il
tramite ARIF
a proprie cure e spese (abbattimento volontario)
In caso di abbattimento volontario , rispetta ed accetta quanto prescritto nell'atto in oggetto e pertanto si comunica: • Per l'abbattimento si propone all'Ispettore Fitosanitario la data del;
 Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanitario potrà contattare il seguente numero telefonico
Il contributo per ogni albero abbattuto che potrà essere riconosciuto qualora ritenuto ammissibile, deve essere corrisposto a: > nome e cognome
> nato/a ila
Codice fiscale
residente ina
> codice IBAN
(allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)
Data In Fede,
(firma del titolare giuridico del terreno)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

II/La s	ottoscritto/a		nato/a a	()
II	C.F		, residente a	(),
in			n,	consapevole che le
dichia	razioni mendaci, in a	applicazione dell'art. 76 d	el D.P.R. 445/2000, sono pur	nite ai sensi del codice
penale	e e delle leggi spe	ciali in materia e che d	comunque comportano la d	ecadenza dai benefici
eventi	ualmente conseguiti c	on il provvedimento eman	ato sulla base della dichiarazio	ne non veritiera
		DICH	IARA	
•	Di non essere una	"impresa in difficoltà" ai s	ensi del punto 14 del paragra	afo 1 dell'art. 2 del Reg
	702/2014;			
•	Di non essere dest	inatario di un ordine di r	ecupero pendente a seguito	di una decisione della
	Commissione europ	oea che dichiara gli aiuti ille	gittimi e incompatibili con il m	nercato interno;
•	Di essere		(1), dei seguenti terreni co	ntraddistinti in catasto
	terreni:			
	> agro di	foglio	particelle	
	> agro di	foglio	particelle	
	> agro di	foglio	particelle	
e che	tutti i dati riportati in	domanda sono veritieri.		
	Luogo	data	in fe	de

⁽¹⁾ Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc...
Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di essi richiede l'intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it.

ALLEGATO 1/D

			AREA	JELIMITATA S.	ALENTO- PIA	AREA DELIMITATA SALENTO- PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2023	IITORAGGIO 2023				
ZONA	AGRO	ID CAMPIONE	RAPPORTO	DATA RAPPORTO PROVA	SPECIE	LONGITUDINE	LATITUDINE	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARIO	
Zona Contenimento	FASANO	1610157	54/2023POS UNIFG	06/10/2023	Olivo (Olea europaea)	17,34478632	40,85695792	15	551	AZIENDA AGRICOLA 3 EFFE SOCIETA` AGRICOLA SEMPLICE	
Zona Contenimento	FASANO	10201312	1080/2023 CRSFA	05/10/2023	Olivo (Olea europaea)	17,38519083	40,82607244	44	414	CONSORZIO CENTRO AGROALIMENTARE FASANO S.R.L	
Zona Contenimento	FASANO	1610205	54/2023POS UNIFG	06/10/2023	Olivo (Olea europaea)	17,34504104	40,86160451	105	19	LAPADULA MARIA	
Zona Contenimento	FASANO	1613721	54/2023POS UNIFG	06/10/2023	Olivo (Olea europaea)	17,34353237	40,86611805	105	136	LAGUARDIA TERESA COLAVITTO DAMIANO COLAVITTO ANTONIO	
Zona Contenimento	FASANO	1610231	54/2023POS UNIFG	06/10/2023	Olivo (Olea europaea)	17,34435171	40,86378109	105	188	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI CONVERSANO - MONOPOLI	